



0037946-18/12/2018-SCCLA-Y31PREV-I



Corte dei conti
 m_pi - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 AOOUGAB - Ufficio di Gabinetto del Ministro
 REGISTRO DECRETI
 0000863 - 18/12/2018 - REGISTRAZIONE

20 DIC 2018

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consigliere

Maria Teresa Polverino

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)

IL MINISTRO

VISTO

l'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", il quale prevede che "*E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni*";

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni;

VISTA

la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni, recante "*Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi*";

VISTA

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate*";

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, recante "*Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e, in particolare, gli articoli 2 e 8;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, *“all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”*, nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica; l’articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; l’articolo 38, che inibisce l’accesso ai posti di lavoro che implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ai cittadini non italiani; l’articolo 52, comma 1-bis, il quale stabilisce che *“le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”*;
- VISTO l’articolo 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2010, n. 78;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. *“GDPR”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed in particolare l’articolo 7, concernente le prove concorsuali, e l’articolo 9, concernente le commissioni esaminatrici;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- regolamento recante “*Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, recante “*Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante “*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, recante “*Determinazione delle classi di laurea magistrale*”;
- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare gli allegati A e B;
- VISTO il C.C.N.L. – Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare la tabella B, la quale prevede come requisito culturale di accesso al profilo professionale di DSGA la laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti e preso atto della necessità, stante l'indeterminatezza della dizione prescelta, di compiere una indicazione puntuale dei titoli di accesso che dia conto del profilo professionale richiesto in esito alla procedura;
- VISTO il C.C.N.L. – Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le “*Linee guida sulle procedure concorsuali*”;
- VISTA la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione del 6 dicembre 2018 prot. 34270;
- VISTO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza dell'11.12.2018;
- RITENUTO opportuno provvedere all'accoglimento delle osservazioni del CSPI, specificamente riferibili alla procedura, ad eccezione di quanto di seguito motivato;
- RITENUTO di non poter accogliere la richiesta di comprendere, fra i requisiti per accedere alla riserva dei posti, anche l'a.s. 2017/2018, in quanto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

	l'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che il requisito dei tre anni interi negli ultimi otto nelle funzioni di DSGA sia posseduto alla data di entrata in vigore della legge (13 gennaio 2018);
RITENUTO	altresì di non poter accogliere la richiesta di prevedere, in alternativa alla lingua inglese, la conoscenza di altra lingua straniera, in quanto l'articolo 37, comma 1, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, prevede l'accertamento della conoscenza della lingua inglese;
RITENUTO	di accogliere solo in parte l'osservazione circa la procedura concorsuale per il profilo di DSGA presso le scuole di lingua slovena in ragione del rispetto delle prerogative dirigenziali a livello regionale;
RITENUTO	di non poter esonerare dai test preselettivi il personale facente funzione con tre anni di servizio, in assenza di specifica previsione legislativa;
RITENUTO	di non dover modificare il programma di esame poiché le materie sono calibrate in modo proporzionato tra gli istituti di carattere generale e le specificità dei compiti amministrativo contabili delle istituzioni scolastiche, avuto riguardo alla natura di concorso pubblico;
SENTITE	le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).
2. I concorsi sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti nel triennio di riferimento, ovvero all'esaurimento, nell'ambito di una o più regioni, delle graduatorie di merito di cui all'articolo 9.
3. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, il bando di cui all'articolo 10 potrà provvedere ad accorpare le commissioni esaminatrici ai fini dello svolgimento delle prove scritte, della prova orale e della valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b. Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c. Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - d. USR: ufficio scolastico regionale;
 - e. DSGA: Direttore dei servizi generali e amministrativi;
 - f. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- g. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
- h. DSGA: Direttore dei servizi generali e amministrativi;
- i. TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 3

(Requisiti di ammissione e articolazione del concorso)

1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, ovvero di analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente.
2. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, sono ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
3. Il concorso è bandito con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti per il triennio di riferimento e si svolge su base regionale. Il candidato, a pena di esclusione, può presentare la domanda per una sola regione.
4. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'articolo 5, nella prova orale di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli.
5. I bandi di cui all'articolo 10 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili.
6. I programmi concorsuali sono indicati all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

(Prova preselettiva)

1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione *computer-based*, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'articolo 5, comma 3. La prova si può svolgere in più sessioni.
2. I bandi di cui all'articolo 10 disciplinano l'articolazione della prova preselettiva, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

numero di quesiti, la durata della prova e l'eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima.

3. Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a **tre** volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

Articolo 5

(Prove scritte)

1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al bando previsto dall'articolo 10 e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 4, sono ammessi a sostenere le seguenti prove scritte:
 - a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B.
 - b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'allegato B.
2. La durata di ciascuna delle prove di cui al comma 1 è pari a 180 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
4. I candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti aventi forza di legge, fonti di rango secondario e Contratti collettivi nazionali del lavoro (ivi compresi codici o raccolte normative), purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo.

Articolo 6

(Prova orale)

1. I candidati che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 hanno superato le prove scritte di cui all'articolo 5, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in :
 - a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'allegato B, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego;
 - c. una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.
3. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Articolo 7

(Valutazione delle prove e dei titoli)

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di settanta (70) punti, di cui trenta (30) per le prove scritte, trenta (30) per la prova orale e dieci (10) per i titoli.
2. La valutazione delle eventuali prove preselettive di cui all'articolo 4 è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria finale.
3. La commissione assegna alle prove scritte di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di **30 punti** ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5 che sia multiplo intero di 0,5. Alla prova teorico pratica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 30. La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.
4. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di **30 punti**. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a **21 punti**.
5. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato C, parte integrante del presente decreto, un punteggio massimo complessivo di **10 punti**.
6. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Articolo 8

(Predisposizione delle prove)

1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 5 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che provvede altresì, prima della somministrazione delle prove, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale, nonché della griglia di valutazione della prova orale. Il Comitato tecnico scientifico valida altresì i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione è curata dal Ministero che, a tal fine, può avvalersi di supporti esterni.
2. I quesiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) sono predisposti dalla Commissione o dalle eventuali Sottocommissioni del concorso, che scelgono altresì i testi in lingua inglese da leggere e tradurre.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. La commissione o le sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Possono essere predisposti anche quesiti unici, atti a una verifica complessiva degli ambiti di cui all'articolo 6, comma 1.

Articolo 9

(Graduatorie di merito)

1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria regionale di merito, composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso regionalmente, il cui numero è determinato dal bando di cui all'articolo 10, compresa una quota di idonei pari al 20 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore. I posti eventualmente residui sono messi a bando nella procedura concorsuale successiva.
2. E' destinata al personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali di ruolo, in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, e, in sede di prima applicazione, agli assistenti amministrativi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, che abbiano superato le prove concorsuali con i punteggi previsti, una riserva di posti pari al 30 per cento di quelli banditi per ciascuna procedura regionale.
3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'assunzione sul profilo di DSGA e restano in vigore sino al loro esaurimento.
5. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

Articolo 10

(Bando di concorso)

1. Il bando di concorso è adottato con decreto del Direttore generale del personale scolastico che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e disciplina, tra l'altro:
 - a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'articolo 3;
 - b. il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione, e le percentuali di riserva di posti di cui all'articolo 9, comma 2.
 - c. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
 - d. l'organizzazione dell'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 4;
 - e. l'organizzazione delle prove concorsuali;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- f. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
 - g. i documenti richiesti per l'assunzione;
 - h. l'informativa sul trattamento dei dati personali.
2. Il Dirigente preposto dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'Ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per i posti di DSGA presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.

Articolo 11

(Commissioni esaminatrici)

1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA è nominata con decreto del dirigente preposto all'USR per la regione di competenza sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.
2. La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del Bando. In sede di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.
3. Il presidente è scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i magistrati o avvocati di Stato di corrispondente qualifica, o tra i dirigenti generali od equiparati. I due membri sono scelti tra esperti delle materie oggetto del concorso.
4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio; uno tra i DSGA con una anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.
5. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
7. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, devono possedere i requisiti indicati dal presente decreto.
8. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla terza area.
9. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di due terzi dello stesso sesso.
10. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 12

(Requisiti dei componenti delle commissioni)

1. I dirigenti scolastici che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni presso una istituzione scolastica.
2. I dirigenti amministrativi e tecnici e i DSGA dei ruoli del MIUR che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni.
3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle materie oggetto d'esame;

Articolo 13

(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso)

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:
 - a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
 - b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
 - c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
 - d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:
 - a. non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente, né esserne coniugi;
- c. non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.;
- d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo.

18 DIC. 2018

IL MINISTRO
prof. *Marco Buscetta*



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Allegato A

Titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il profilo professionale di DSGA

Laurea V.O. previgente all'ex DM 509/99	Equipollente	Equiparata Laurea specialistica (DM n. 509/99)	Equiparata Laurea magistrale (DM n. 270/04)
<u>Giurisprudenza</u>	• Scienze Politiche • Scienze dell'amministrazione	22/S giurisprudenza 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	LMG/01 Giurisprudenza
<u>Scienze Politiche</u>	• Sociologia • Scienze Statistiche e attuariali • Scienze statistiche e demografiche • Scienze Statistiche ed economiche • Scienze internazionali e diplomatiche • Scienze della comunicazione • Scienze dell'amministrazione • Relazioni pubbliche • Giurisprudenza	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
		60/S Relazioni internazionali	LM-52 Relazioni internazionali
		64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		70/S Scienze della politica	LM-62 Scienze della politica
		71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63 Scienze delle pubbliche Amministrazioni
		88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo	LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
		89/S Sociologia	LM-88 Sociologia e ricerca sociale
		99/S Studi europei	LM-90 Studi europei
<u>Economia e Commercio</u>	• Commercio internazionale e mercati valutari • Sociologia	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

	• Discipline economiche e sociali • Economia assicurativa e previdenziale • Economia ambientale • Economia aziendale • Economia bancaria • Economia bancaria, finanziaria e assicurativa • Economia del turismo • Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali • Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari • Economia e gestione dei servizi • Economia e legislazione per l'impresa • Economia marittima e dei trasporti • Economia per le arti, la cultura e la comunicazione • Economia politica • Scienze bancarie e assicurative • Scienze economiche • Scienze economiche e bancarie • Scienze economiche e sociali • Scienze economiche statistiche e sociali • Scienze economico-marittime • Scienze statistiche e attuariali • Scienze statistiche e demografiche • Scienze statistiche ed economiche • Sociologia	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato B Programma d'esame per l'accesso al profilo professionale di DSGA

A. Materie di esame

Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell'Unione europea

- Il sistema delle fonti del diritto pubblico e amministrativo. La Costituzione. Le fonti, principi e istituti del diritto dell'Unione Europea. Rapporti tra il diritto dell'Unione Europea e il diritto nazionale
- Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie, enti, società con partecipazione pubblica, autorità indipendenti
- Gli enti territoriali. Ordinamento, funzioni e poteri delle Regioni e degli enti locali.
- Rapporti organizzativi: gerarchia, direzione, autonomia, indipendenza, coordinamento
- Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: dirigenti e dipendenti
- Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi legittimi
- L'attività dell'amministrazione pubblica: funzione attiva, consultiva e di controllo. La disciplina dei controlli (D.lvo 286/99). Il controllo di gestione, il controllo strategico. Il controllo interno
- Discrezionalità amministrativa e tecnica
- Gli atti e i provvedimenti amministrativi. La patologia degli atti amministrativi
- Il procedimento amministrativo, la formazione degli atti con particolare riferimento al DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e relative regole tecniche.
- Trasparenza (L. 190/2012 e ss.mm.ii.), Protezione dei dati personali (reg. UE 679/2016, D.lgs. 196/2003 e ss..mm.ii.) e accesso agli atti (legge n. 241 del 1990 ss..mm.ii.)
- Gli accordi e i contratti della Pubblica Amministrazione
- La responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi agenti
- La giustizia amministrativa. Il sistema di tutela giurisdizionale.

Diritto civile

- Le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie. L'adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento. L'inadempimento e la responsabilità. Obbligazioni con pluralità di soggetti. Le modifiche soggettive del rapporto obbligatorio
- Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validità e invalidità del contratto. Rappresentanza. Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione del contratto. Responsabilità contrattuale
- Libro IV, Titolo III - Dei singoli contratti
- La responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia patrimoniale
- La responsabilità civile



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche

- La finanza e la contabilità pubblica (finanza pubblica), le fonti ed i principi della finanza, il bilancio, la formazione del bilancio e la manovra finanziaria (Legge 196/2009)
- La contabilità delle Istituzioni Scolastiche:
 - Le fonti normative, leggi e regolamento di contabilità;
 - La gestione finanziaria e contabile, i principi della gestione finanziaria, le risorse finanziarie (procedure e titoli giuridicamente validi di previsione e accertamento delle entrate);
 - Le scritture contabili obbligatorie;
 - Il Programma annuale, la gestione dell'esercizio finanziario, verifiche e modifiche al Programma annuale;
 - Il Conto Consuntivo;
 - Il servizio di tesoreria
- La gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche: gli inventari, ruolo compiti e responsabilità del DSGA.
- L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche:
 - Le fonti normative (D.L.gs. 50/2016, regolamento di contabilità);
 - Le fasi del processo di definizione della spesa (determina, selezione dei fornitori – criteri di scelta e confronto delle offerte –, impegno di spesa e liquidazione);
 - Le diverse tipologie di contratto;
 - Il Mercato elettronico della PA e le centrali di committenza
- Compiti dei revisori dei conti
- Il rendimento dei conti: conti amministrativi e conti giudiziari. Il rendiconto finanziario. Conto del bilancio e conto del patrimonio. Il funzionario delegato.
- Il sistema dei controlli: il controllo nell'amministrazione dello Stato. I controlli di legittimità e regolarità amministrativa e contabile. il controllo di gestione. Il controllo successivo sulla gestione di pertinenza della Corte dei Conti: il procedimento di controllo e le modalità di svolgimento.
- La responsabilità: penale, disciplinare, amministrativa e civile, con particolare riferimento al personale scolastico. La responsabilità dirigenziale.
- La giurisdizione della Corte dei Conti: i giudizi di conto e di responsabilità. I rimedi giurisdizionali. L'esecuzione delle decisioni
- La scuola e i fondi strutturali UE.

Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato

- Principi generali del diritto sindacale
- La libertà sindacale nella Costituzione e nel c.d. Statuto dei lavoratori
- L'autonomia collettiva (la struttura della contrattazione collettiva, l'inderogabilità e l'efficacia del contratto collettivo)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- Il CCNL 19 apr 2018 Comparto Istruzione e Ricerca, Norme CCNL Comparto Scuola vigenti
- Lo sciopero e le altre forme di lotta sindacale (la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle leggi nn. 146/1990 e 83/2000)
- Il rapporto di lavoro subordinato: natura e caratteristiche. Differenze rispetto al contratto di lavoro autonomo
- La tipologia dei rapporti di lavoro (a tempo indeterminato, a termine, apprendistato e lavoro temporaneo)
- Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- Il processo di privatizzazione
- Le riforme nel pubblico impiego (dal decreto Brunetta alla riforma Madia)
- L'accesso ai pubblici uffici e organizzazione degli uffici
- La dirigenza pubblica
- Il rapporto di pubblico impiego del personale ATA, con particolare riferimento al DSGA. I doveri del pubblico dipendente. Il codice di comportamento. La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti: il whistleblowing. Il dovere di esclusività. I diritti dell'impiegato. Il sistema dei controlli. Poteri e obblighi del datore di lavoro. La responsabilità dell'impiegato. Il luogo della prestazione di lavoro. La mobilità. Orario, ferie, permessi congedi. Estinzione del rapporto di impiego. Controversie di lavoro nel pubblico impiego.

Legislazione scolastica

- La scuola e la formazione nella Costituzione italiana. L'organizzazione amministrativa (centrale e periferica) del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
- L'istituzione scolastica autonoma e la gestione dell'offerta formativa
- La governance della scuola
- Le competenze delle autonomie territoriali in materia di istruzione
- Il sistema educativo di istruzione e formazione
- La scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione
- Il secondo ciclo di istruzione
- Norme comuni ai cicli scolastici
- La scuola dell'inclusione
- Scuola trasparente e digitale

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico

- Il personale della scuola. Dirigente scolastico e docenti. Inquadramento funzionale e giuridico. La gestione delle relazioni sindacali. La contrattazione integrativa di istituto. Il personale delle istituzioni educative. Il personale supplente



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- DSGA e personale A.T.A. Inquadramento funzionale e giuridico. Il rapporto di lavoro del personale A.T.A. I diritti e doveri del personale A.T.A. La responsabilità disciplinare del personale A.T.A.
- La gestione documentale della scuola. Documenti amministrativi e dematerializzazione nella scuola. I documenti informatici e il sistema delle firme. La posta elettronica certificata. Il sito istituzionale. L'archivio, il protocollo informatico. Le autocertificazioni. I fascicoli scolastici. il Regolamento di istituto
- L'organizzazione della sicurezza nella scuola.

Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione

- Il reato in generale.
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione: da articolo 314 ad articolo 335 bis, da articolo 357 ad articolo 360, codice penale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato C

Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA

	Tipologia	Punteggio
A	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale Sino ad un massimo di punti 3	
A.1.	Laurea magistrale di cui alla tabella A, utilizzata quale titolo di accesso al concorso. Le lauree diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 1,50	Punti - $p \leq 75$: 0 punti - $p > 75$: $\frac{p-75}{10}$ punti , arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di laurea magistrale espresso in centesimi L'attribuzione della lode implica l'attribuzione di punti 3
A.2	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado costituente titolo di accesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, da valutarsi esclusivamente per i predetti soggetti	Punti - $p \leq 75$: 0 punti - $p > 75$: $\frac{p-75}{20}$ punti , arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del diploma espresso in centesimi
B	Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso Sino ad un massimo di punti 2	
B.1	Qualora i soggetti di cui al punto A.2 siano in possesso di Laurea triennale nelle classi L-14, L-16, L-18, L- 33, L-36 o ad esse equiparate, ovvero di lauree triennali conseguite all'estero riconosciute equipollenti ai sensi della normativa vigente, al punteggio di cui al punto A.2 sono aggiunti	Punti 0,25



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

B.2	Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di accesso, per ciascun titolo	Punti 0,5
B.3	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005, su materie o ambiti inerenti le funzioni del profilo professionale del DSGA, per ciascun titolo	Punti 0,50
B.4	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, su materie o ambiti inerenti le funzioni del profilo professionale del DSGA, per ciascun titolo	Punti 0,50
B.5	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale	Punti 0,50
B.6	Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua inglese conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto	C 1 Punti 0,10 C 2 Punti 0,20
B.7	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, su materie o ambiti inerenti le funzioni del profilo professionale del DSGA, per ciascun titolo	Punti 0,10
B.8	Abilitazione all'esercizio delle professioni di commercialista, revisore legale, revisore contabile, avvocato	Punti 0,20
B.9	Per ogni idoneità in concorsi per esami e per titoli ed esami presso la Pubblica Amministrazione per qualifica o area e fascia economica pari o superiore a quella per la quale si concorre	Punti 0,25
C	Titoli di servizio Sino ad un massimo di punti 5	
C.1	Per ogni anno scolastico di servizio prestato nelle mansioni di DSGA ulteriore rispetto ai tre anni qualora utilizzati quale titolo di accesso o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o superiore a quella per la quale si concorre	Punti 0,50 Per ciascun anno di servizio
C.2	Per ogni anno scolastico di servizio prestato quale assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o superiore.	Punti 0,25 Per ciascun anno di servizio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

C.3	Per ogni anno scolastico di servizio prestato come assistente amministrativo titolare della prima posizione economica o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o superiore	Punti 0,15 Per ciascun anno di servizio
-----	--	---